



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

GABINETTO DEL SINDACO U.O. Gabinetto del Sindaco

## ORDINANZA N. 18 DEL 13/04/2020

<b>OGGETTO:</b>	EMERGENZA COVID -19 APPLICAZIONE DPCM 10/04/2020
-----------------	---

### IL SINDACO

VISTO il D.L.n.6/2020 con particolare riguardo all'art.1, comma n.2 lett.K e lett. O) nonchè a quanto previsto al comma n.2 in ordine ai poteri del Sindaco previsti dall'art.50 del D.Lgs.n.267/2000 anche quale autorità sanitaria locale;

VISTO il DPCM 11/03/2020 con particolare riguardo all'art. 1, comma n.6 ove si prevede che debbano essere individuate le "attività indifferibili da rendere in presenza" svolte dalle pubbliche amministrazioni soggette a tale speciale disciplina per ridurre il contagio COVID -19;

VISTO il D.L.n.18/2020; dato atto che con tale decreto si è previsto in modifica delle precedenti disposizioni di privilegiare il "lavoro agile" quale modalità ordinaria di svolgimento del rapporto di lavoro;

VISTO il D.L.n.19/2020 con particolare riguardo all'apparato sanzionatorio ivi previsto per le violazioni delle regole di distanziamento sociale ed igienico sanitarie atte a ridurre il contagio;

VISTO il DPCM 22/03/2020 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ulteriormente rafforzato ed ampliato i divieti vigenti atti ridurre la pervasività temporale del contagio COVID-19 a salvaguardia della salute pubblica nazionale;

VISTO il DPCM del 1/04/2020 con cui le vigenti misure di distanziamento sociale e correlate precauzioni igienico-sanitarie di cui sopra sono state prorogate, su tutto il territorio nazionale, sino al 13/04/2020; ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per l'emanzione del presente atto in proroga della propria precedente ordinanza n.12/2020 avente validità sino al 13/04/2020 compreso;

VISTO il DPCM del 10/04/2020 con cui le vigenti misure di distanziamento sociale e correlate precauzioni igienico-sanitarie di cui sopra sono state rinnovate, su tutto il territorio nazionale, sino al 3/05/2020; ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per l'emanazione del presente atto in continuità della propria precedente ordinanza n.15/2020 avente validità sino al 13/04/2020 compreso; dato atto che l'art.8 del DPCM del 10/04/2020 abroga i precedenti DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1 aprile 2020 fermo restando che si continuano ad applicare le misure di contenimento piu' restrittive adottate dalle regioni, anche d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

VISTE e condivise, *ratione temporis* rispetto alle disposizioni governative e legislative di riferimento, le circolari del Dirigente del "Servizio Personale" e "Gabinetto del Sindaco" del Comune di Fano del 2/03/2020 e del 9/03/2020 nonchè quella del 23/03/2020 in ordine alla gestione organizzativa e del rapporto di lavoro in base all'emergenza COVID - 19;

DATO ATTO che l'individuazione delle "attività da rendere in presenza" viene demandato alle singole pubbliche amministrazioni senza specificare formalmente la portata oggettiva di tale definizione e senza coinvolgimento dell'autorità prefettizia;

DATO ATTO che l'atto organizzativo richiesto esula dalle competenze gestionali dirigenziali in quanto riferito alla valutazione politico - amministrativa qualificandosi quale atto straordinario e generale di organizzazione che incide direttamente sulle modalità di esercizio degli uffici e servizi comunali nonché di ASET spa in ragione di esigenze di salute pubblica;

VISTO il rapporto "*in house*" che connota il controllo comunale nei confronti di ASET spa; ritenuto che la stessa sia una pubblica amministrazione in senso oggettivo fermo restando le relative peculiarità soggettive di natura societaria;

RITENUTO di dover individuare gli uffici e servizi comunali in ordine alle **"attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro"** anche valutando la L.n.146/1990; rilevato che dette attività siano tipicamente riferibili ai servizi resi in modo frontale a favore di cittadini ed imprese mentre numerosissime attività di "back office" possono ben essere mantenute con funzionalità minimale mediante il ricorso alle ferie ovvero al lavoro agile; rilevato che sussistono anche attività indifferibili che, pur non essendo rivolte direttamente all'utenza, si qualificano per il profilo essenziale ed indifferibile; rilevata la specialità dei dipendenti addetti, in base all'ordinamento della protezione civile (COC), alle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza nonché i particolari doveri imposti alla Polizia Locale;

CONSIDERATO che il vigente DPCM del 10/04/2020 consente in via generale, per i soggetti non in quarantena ed in continuità con i precedenti DPCM, gli spostamenti solo per:

- comprovate esigenze di lavoro
- motivi di salute
- situazioni di necessità
- assoluta urgenza (ipotesi aggiunta per gli spostamenti tra comuni)

DATO ATTO che il DPCM del 10/04/2020, per quanto di particolare interesse in ordine al presente atto, riconosce la perdurante vigenza dell'art.87 del D.L.n.18/2020 e correlatamente dispone quanto segue:

- art.1, comma n.1, lett.j: chiusura dei musei e dei luoghi di cultura
- art.1, comma n.1, lett.k: sospensione (rectius "chiusura" in quanto non possibile modalità alternativa all'erogazione del servizio in questione necessariamente "in presenza") dei servizi educativi dell'infanzia ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.n.65/2017
- art.1, comma n.1, lett.s/t: divieto di riunioni, meeting ed analoghi che vanno svolti da remoto;
- art.1, comma n.1, lett.hh): incentivazione in ordine alla fruizione delle ferie fermo restando che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento del rapporto di lavoro;
- art.2, comma n.1: perdurante vigenza dell'art.87 del D.L.n.18/2020 fermo restando le disposizioni di cui all'art.1 del DPCM in questione;
- art.2, comma n.4: sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art.1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione;
- art.3, comma n.1 lett.c-d-e): obblighi di informazione e messa a disposizione erga omnes di disinfettanti negli uffici pubblici ovvero nei luoghi ove si svolge il servizio pubblico o di pubblica utilità "in presenza";

VISTA, al riguardo, la nota prefettizia del 8/03/2020 in cui si fornisce una prima spiegazione circa le "situazioni di necessità"; rilevato che l'accesso fisico agli uffici e servizi comunali sia conseguentemente consentito solo per motivi indifferibili atti a tutelare **UN DIRITTO PRIMARIO NON ALTRIMENTI EFFICACEMENTE TUTELABILE** (per valorizzare tale orientamento interpretativo occorre fare riferimento, per quanto ci occupa in ambito comunale, ai diritti costituzionalmente garantiti come ad esempio: diritti civili in genere, diritto al lavoro, diritto alla casa, difesa in giudizio, diritti di cittadinanza, diritti politici, servizi cimiteriali, diritti patrimoniali connessi alla libertà d'impresa, assistenza a persone fragili, ambiente, cura degli animali di affezione ecc.); pertanto le norme fanno divieto a chiunque di recarsi presso gli uffici comunali se non per gravi ed improcrastinabili motivi personali o familiari non altrimenti perseguibili;

**RITENUTO che l'accesso fisico agli uffici e servizi comunali debba essere ridotto evitando code ovvero assembramenti incontrollabili** in violazione delle incisive regole governative atte a ridurre la diffusione del contagio; a tal riguardo si reputa necessario che l'accesso fisico agli uffici e servizi per le attività amministrative indifferibili da parte di terzi debba avvenire esclusivamente tramite accesso programmato ed appuntamento ove il perseguimento dei suddetti diritti NON SIA ALTRIMENTI PERSEGUIBILE;

VISTA la L.n.241/1990

VISTO IL D.Lgs.n.165/2001

VISTO il D.Lgs.n.267/2000

VISTO lo STATUTO COMUNALE

VISTO il REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

## **ORDINA**

**1. gli uffici ed i servizi comunali ove sono effettuate le "attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro", ai sensi dell'art.87, comma n.1 lett. a) del D.L.n.18/2020 e del DPCM del 10/04/2020, sono i seguenti:**

- a) UFFICIO CIMITERIALE (limitatamente alla gestione dei decessi avvenuti a partire dal 08/03/2020) -presidio-
- b) UFFICIO ANAGRAFE -presidio-
- c) STATO CIVILE -presidio- (per lo svolgimento dei matrimoni si rimanda ad eventuali ed apposite disposizioni del sottoscritto valutando i presupposti di indifferibilità);
- d) SIC (ambito definito dal relativo dirigente)
- e) PROTOCOLLO -presidio-
- f) SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI (PRONTO INTERVENTO A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E MINORI) (ambito definito dal relativo dirigente);
- g) LAVORI PUBBLICI (RETE STRADALE - CUSTODIA E SORVEGLIANZA IMPIANTI - INTERVENTI E MANUTENZIONI URGENTI - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE INDIFFERIBILI - ATTIVITA' CONNESSE ALLA CONTINUITA' DEI CANTIERI) -attività di presidio-
- h) MESSI COMUNALI (ambito definito dal relativo dirigente)
- i) SUAP - SUAE (ambito definito dal relativo dirigente)
- l) SEGRETERIA GENERALE, GABINETTO DEL SINDACO, SEGRETERIA SINDACO E ASSESSORI -attività di presidio-
- m) AMBIENTE (solo in caso di emergenze)
- n) ATTIVITA' E DIPENDENTI COMUNQUE STRETTAMENTE FUNZIONALI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA (secondo le valutazioni della funzione COC "CONTINUITA' AMMINISTRATIVA");
- o) ALTRE ATTIVITA' CONNESSE A MOTIVI URGENTI ED INDIFFERIBILI AFFERENTI LA TUTELA DI DIRITTI PRIMARI DI RANGO COSTITUZIONALE NON ALTRIMENTI

TUTELABILI (secondo le valutazioni della funzione COC "CONTINUITA' AMMINISTRATIVA");

La suddetta articolazione tiene conto, fermo restando le peculiarità della presente emergenza, delle attività comunali relative ai servizi essenziali da garantire in caso di sciopero ai sensi della L.146/1990 come richiamato dall'art.2, comma n.4 del DPCM del 10/04/2020;

**1.1. le funzioni COC sono assicurate tramite presenza ovvero connessione in remoto ovvero lavoro agile in base alle esigenze operative e comunque con reperibilità per contatto h.24; compatibilmente con i primari doveri di servizio è possibile usufruire di alcuni giorni di ferie;**

**1.2 gli utenti possono accedere fisicamente agli uffici e servizi comunali di cui sopra solo tramite accesso programmato con appuntamento e solo per motivi urgenti ed indifferibili a tutela di diritti primari di rango costituzionale non altrimenti tutelabili come in premessa specificato e fermo restando le responsabilità penali inerenti la plausibilità della giustificazione da rendere alle forze di polizia per il relativo tragitto ovvero spostamento; in via ordinaria l'accesso ai servizi ed uffici comunali è assicurato per contatto mail ovvero telefonico;**

1.3 in ordine agli uffici di cui sopra dovrà essere garantito un adeguato presidio di continuità IN PRESENZA ma con SIGNIFICATIVA riduzione della forza lavoro secondo le disposizioni dei relativi dirigenti / posizioni organizzative vicarie;

1.4 la forza lavoro e l'organizzazione degli altri uffici e servizi per cui non si è in presenza di "attività indifferibili da rendere in presenza" è determinata dai relativi dirigenti e posizioni organizzative vicarie in CONSISTENTE o TOTALE riduzione ma purchè non sia attuata una sospensione delle attività assecondando la situazione di emergenza secondo un principio di proporzionalità; ove il numero dei dipendenti "in presenza" sia eccessivo ovvero nel caso in cui sussistano criticità organizzative non altrimenti risolvibili -ivi inclusa la mancata attivazione del lavoro agile sussistandone i presupposti- il dirigente del "Gabinetto del Sindaco", secondo il proprio prudente apprezzamento, dispone d'ufficio ed anche per le vie brevi quanto necessario con potere sovraordinato rispetto alla dirigenza e con potere gerarchico nei confronti di tutti i dipendenti comunali; **resta sempre inteso che il "lavoro agile" è attivato solo ove sia possibile ed apprezzabilmente utile e produttivo fermo restando l'evidente rallentamento delle normali attività per numerosi uffici a fronte dell'enorme carico di lavoro per altri; in ogni caso il "lavoro agile" non può costituire una misura surrettizia indiscriminata e generalizzata costituente, di fatto, l'esenzione dal servizio (con corresponsione stipendiale) di cui all'art.87 del D.L.n.18/2020 applicando le priorità dei rimedi ivi previsti per la gestione delle assenze;**

1.5 **devono comunque essere assolte le attività relative alla gestione del personale, al pagamento degli stipendi e gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi connessi nonchè le attività amministrative in materia di servizi generali, appalti e contratti, ragioneria e servizi finanziari, provveditorato ed economato nonchè quelle correlate a scadenze improrogabili di legge;** in materia le relative decisioni sono assunte dal dirigente titolare della funzione COC "CONTINUITA' AMMINISTRATIVA" anche per le vie brevi sentita la conferenza dei dirigenti ovvero sentiti i dirigenti coinvolti;

1.6 deve essere garantita l'apertura ed il controllo delle sedi comunali;

1.7 la **POLIZIA LOCALE** dovrà organizzarsi riducendo al minimo i giorni di ferie in quanto, in ragione dei doveri di servizio connessi alla gestione dell'emergenza, **deve tendenzialmente assicurare la completa forza di impiego anche in via straordinaria privilegiando, in caso di necessità ed in conformità alle direttive prefettizie, i servizi esterni; lavoro agile**

**correlatamente ammesso per il personale amministrativo assegnato alla struttura dirigenziale; lavoro agile ammesso per un numero limitato di appartenenti al Corpo di Polizia Locale secondo le valutazioni del relativo Comandante;**

2. I dirigenti provvedono a dare esecuzione alla presente ordinanza riducendo quanto più possibile la forza lavoro di impiego in presenza dei dipendenti; per i dipendenti non addetti al lavoro in presenza si privilegia "il lavoro agile" e si ricercano, per quanto possibile e fermo restando il preminente potere datoriale, accordi informali con gli stessi nel rispetto comunque di previsto al punto n.1.4 che precede ("modalità ordinari di lavoro" in riferimento al lavoro agile non significa ricorso indiscriminato allo stesso); i dirigenti assicurano, nei casi di assenza fisica di personale, un servizio di ricezione telefonica e scambio mail con gli utenti interni/esterni attivo in orario di apertura al pubblico anche a rotazione salvo assenze per malattia o congedi; **I dirigenti promuovono comunque la fruizione delle ferie residue ante 2020 fermo restando che il ricorso al lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento del rapporto di lavoro;**
3. I dipendenti comunali in servizio vengono dotati, secondo le disponibilità, di mascherine e disinfettanti adeguati; in caso di irreperibilità delle mascherine dovrà essere rigorosamente rispettato un metro di distanza aerando continuamente i locali; è ammesso l'uso della mascherina chirurgica, ove reperibile, ai sensi del D.L.n.18/2020; le comunicazioni di carattere generale dei dirigenti datori di lavoro possono essere effettuate anche mediante l'uso dell'albo pretorio e/o del sito intranet; si osserva la circolare n.5 dell'8/04/2020 del dirigente del "Gabinetto del Sindaco" e del "Servizio Personale" od oggetto: "**PROTOCOLLO D'INTESA MINISTRO F.P. – OO.SS. EMERGENZA COVID - 19 COMPORTAMENTI E DISPOSIZIONI ANTI CONTAGIO**"; si da atto, altresì, che quanto previsto dall'art.3, comma n.1 lett.c)-e) del DPCM del 10/04/2020 è già da notevole tempo assolto presso il Comune di Fano secondo le disposizioni interne emanate (incluso aggiornamento DVR) e le decisioni del COC;
  - 3.1. **di seguito si elencano le misure igienico-sanitarie per cui si deve comunque replicare ampia e stabile diffusione in tutti gli uffici pubblici con obbligo di lavoro "in presenza" nonchè presso i luoghi aperti al pubblico relativamente ai servizi pubblici o di pubblica utilità (allegato n.4 del DPCM 10/04/2020):**
    - a) lavarsi spesso le mani;
    - b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
    - c) evitare abbracci e strette di mano;
    - d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
    - e) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);  
è buona norma smaltire il fazzoletto usa e getta in conformità alle relative norme di igiene ambientale;  
è buona norma procedere, subito dopo lo starnuto od il colpo di tosse, al lavaggio delle mani ovvero all'uso della soluzione idroalcolica;
    - f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva (ove consentita);
    - g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
    - h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce (procedere subito dopo al lavaggio delle mani ovvero all'uso della soluzione idroalcolica);
    - i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
    - l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

E' obbligatorio mettere a libera disposizione dei cittadini/utenti in tutti gli uffici/locali pubblici o aperti al pubblico nonchè presso altri luoghi di afflusso di pubblico consentiti -fermo restando il divieto di assembramento- soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; l'uso delle soluzioni

idroalcoliche è obbligatorio a carico dei cittadini/utenti all'ingresso dei locali pena il divieto di accesso; per coloro che sono soggetti a gravi reazioni allergiche della cute per l'uso di soluzioni idroalcoliche le stesse sono applicate sopra guanti monouso personali. Per gli esercizi commerciali si applica quanto previsto al successivo punto n.6;

4. L'operatività dei servizi svolti da ASET spa non deve subire alcuna diminuzione in ragione del profilo marcatamente essenziale delle relative attività (igiene urbana, verde pubblico, servizio idrico integrato, pubblica illuminazione, farmacie, distribuzione GAS); Il Presidente di ASET spa, sentito il direttore amministrativo ed il direttore tecnico, individua "le attività indifferibili da rendere in presenza" riducendo al minimo la forza lavoro degli uffici, ma non dei servizi operativi di cui sopra, in modo analogo a quanto disposto per quelli comunali (nei casi opportunamente selezionati si procede con la cassa integrazione al fine di non aggravare il bilancio dell'azienda perseguendo eventuali economie sulle tariffe dei servizi pubblici correlati); in particolare dovrà essere garantito il servizio di "igiene urbana" fermo restando che l'organizzazione di detto servizio, i relativi standard e le attività a ciò essenziali sono oggetto di decisioni in ambito COC in relazione alle urgenze operative, alla forza lavoro disponibile e al rispetto dell'ordinanza del Presidente della Regione Marche n.13/2020 e ss.mm.ii; il servizio di "verde pubblico" è svolto dai soggetti competenti (ASET spa - associazioni di volontariato - ditte appaltatrici del Comune di Fano) limitamente al perseguimento di adeguati livelli igienico sanitari e di sicurezza stradale (sfalcio erba - eliminazione infestanti e polloni- potature urgenti) in aderenza alla nota prefettizia del 7/04/2020, in atti ente con p.g.n.24222 del 9/04/2020; sono omesse in quanto vietate le operazioni di più ampio decoro ovvero di messa a dimora di fiori;
5. La Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza; la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art.650 del codice penale oppure, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art.1-3 del D.L.n.19/2020; l'accesso fisico presso gli uffici e servizi comunali in assenza di situazioni di necessità, come specificato in premessa, da parte di terzi potrà essere segnalato alle forze dell'ordine;
6. Le associazioni di categoria sono tenute a promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 5 del DPCM del 10/04/2020 presso gli esercizi commerciali come segue:

#### **MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI**

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
  - a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
  - b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  - c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

L'uso delle soluzioni idroalcoliche è obbligatorio all'ingresso degli esercizi commerciali pena il

divieto di accesso; per coloro che sono soggetti a gravi reazioni allergiche della cute per l'uso di soluzioni idroalcoliche le stesse sono applicate sopra guanti monouso personali.

7. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, in ordine agli "interessi legittimi" nei limiti processuali riconosciuti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, avanti al TAR Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.104/2010, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima pubblicazione, ai sensi dell'art. 9, comma n.2 del DPR 1199/1971; in relazione ai "diritti soggettivi" di applica l'art.63 del D.Lgs.n.165/2001;
8. La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.00 del 14/04/2020 ed è valida sino alle ore 24.00 del 3/05/2020 salvo proroghe senza soluzione di continuità con la precedente n.15/2020; la stessa è pubblicata continuativamente all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi notiziando i dirigenti e le p.o. vicarie, le OO.SS., nonché ASET spa e le associazioni di categoria degli esercizi commerciali; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet.

**IL SINDACO**

Massimo SERI

f.to digitale